



Comune di Bagnaria

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 80 DEL 29/11/2025

OGGETTO: RETTIFICA DATA DI ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA GAS ALL'EDIFICIO MUNICIPALE/SCOLASTICO AD OPTIMA ITALIA SPA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come prescrivono l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Comune di Bagnaria non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dall'articolo 16 all'art. 21 del CCNL Funzioni locali 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 10.07.2024, esecutiva, è stato conferito incarico di posizione organizzativa al sottoscritto relativamente all'area tecnica;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 13.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025 sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013;
- gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 08/03/2023 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2023/2025;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Bagnaria adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 28.01.2014, pubblicato sul sito del Comune www.comune.bagnaria.pv.it al seguente link:

http://www.comune.bagnaria.pv.it/amministrazionetrasparente/cat_view/148-amministrazione-trasparente/173-disposizioni-general/218-programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita ed in ordine al rispetto di quanto contenuto nell'art. 53, co. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante il divieto di conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bagnaria per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi neanche potenziale;

VISTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.135/2012, modificato dall'art. 1, comma 151, della L. n. 228/2012, poi dall'art. 1, comma 494, della L. n. 208/2015 nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), è previsto:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria

RICHIAMATO il DL 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (il cosiddetto Decreto Aiuti quater) convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, il quale, riducendo la soglia di ribasso in presenza della quale gli enti locali possono agire autonomamente con riferimento ai servizi di telefonia (dal 10 al 5%) e agli acquisti di carburanti, energia elettrica e gas (dal 3 al 2%), apre ulteriormente il mercato e la possibilità per i Comuni di trovare soluzioni più vantaggiose presenti sul mercato nazionale;

RAVVISATA quindi la possibilità e l'opportunità di affidare la fornitura di gas al di fuori delle Convenzioni CONSIP al fine di trovare soluzioni più vantaggiose di quelle proposte e produrre così un risparmio per l'Ente;

RICHIAMATA la determinazione n. 52 in data 11/08/2025 con cui veniva affidata per un anno con decorrenza 01/12/2025 la fornitura di gas naturale all'Edificio scolastico/Municipale alla Società Optima Italia Spa, in quanto al 30/11/2025 era in scadenza il contratto precedentemente stipulato con ESA Spa, ora Energie Spa, per la fornitura sopra richiamata;

PRESO ATTO CHE la data di attivazione della nuova fornitura, a causa di tempi di lavorazione straordinariamente rapidi della filiera energetica, è stata anticipata al 1° ottobre 2025;

RITENUTO NECESSARIO adeguare gli impegni assunti sia nei confronti del precedente fornitore sia nei confronti del nuovo gestore, a carico dei diversi capitoli di spesa relativi alla fornitura di energia elettrica del Bilancio di previsione 2025/2027;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che per i motivi indicati in premessa, l'affidamento della fornitura di gas naturale all'Edificio scolastico/Municipale, alla Società Optima Italia S.p.a., P.IVA 07469040633 con sede legale a Napoli in Corso Umberto I per 12 mesi consecutivi ha avuto decorrenza 01/10/2025 anziché 01/12/2025 a parità di condizioni e di vantaggi previsti;
3. di adeguare gli impegni assunti in favore della Società Optima Italia S.p.a., P.IVA 07469040633 con sede legale a Napoli in Corso Umberto I. nel rispetto delle modalità previste dai principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, in considerazione dell'esigibilità della stessa, imputandoli alle apposite missioni e programmi del bilancio di previsione 2025-2027 degli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo lo schema a seguito indicato:

2025	AL CAP. 120.8	AL CAP. 1220.99
	3.500,00	5.000,00

2026	AL CAP. 120.8	AL CAP. 1220.99
	7.000,00	9.000,00

4. di ridurre contestualmente gli impegni in favore del precedente gestore Esa Spa, ora Energie srl;
5. di dare atto del rispetto dell'art. 9 – comma 1, lett. A) – punto 2 – del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che il codice **CIG** relativo alla presente fornitura rimane il seguente: **B7EC634FE2**;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dott. Mattia Franza;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Mattia Franza

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Responsabile Mattia Franza